



Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica .

( G.U. 6.12.1991, n.286)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessit` ed urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in societ` per azioni, con la finalit` di valorizzare le strutture produttive, l'accesso diffuso dei risparmiatori e contribuire al risanamento della spesa pubblica, anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonch  le aziende autonome statali, possono essere trasformati in societ  per azioni.

2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate in conformit  agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicit  ed efficienza, deliberati dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri competenti. Alle aziende di credito pubbliche si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 . Il presente decreto non si applica agli enti od aziende ai quali partecipino prevalentemente le regioni o gli enti disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 .

3. Le trasformazioni di cui al comma 1 e le conseguenti modifiche statutarie sono deliberate dagli organi competenti in materia in conformit  ai criteri di cui al comma 2 ed entro due mesi dalla formale comunicazione di questi da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le societ  per azioni derivate dagli enti di cui al comma 1 succedono a questi nella totalit  dei rapporti giuridici. I fondi di dotazione sono trasformati in capitale sociale, di propriet  dello Stato.

4. Le deliberazioni, adottate ai sensi del comma 3, sono

approvate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri competenti, restando soggette alla stessa approvazione, anche successivamente, le deliberazioni comunque concernenti il diritto di voto.

5. Le societ` di cui al comma 1 sono sottoposte alla normativa generale vigente per le societ` per azioni; h fatta salva la disposizione di cui all'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , in materia di revisione dei bilanci d'esercizio.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, sentito il CIPE, nomina i rappresentanti dello Stato nelle assemblee delle societ` di cui al comma 3 e nei collegi sindacali, ai sensi della sezione XII del capo V del titolo V del libro V del codice civile. I poteri spettanti ai rappresentanti della parte pubblica sono esercitati ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, le disposizioni che subordinano l'attivit` degli enti ed aziende di cui al comma 1 a specifiche direttive gestionali cessano di avere vigore nei confronti delle societ` da essi derivate, fatti salvi gli indirizzi di carattere generale. E' abrogato l'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626

8. Ogni altra modificazione delle norme degli statuti, discendente dalle disposizioni contenute nel presente decreto, h soggetta alla procedura di approvazione prevista dal comma 4. Sar`, comunque, prevista la costituzione di giunte o comitati esecutivi con i poteri di cui all'articolo 2384 del codice civile.

9. Le partecipazioni, risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, fatti salvi i diritti partecipativi spettanti a soggetti diversi dallo Stato, possono essere alienate nel rispetto degli indirizzi deliberati dal CIPE anche in relazione alla pubblicit`, ai limiti e alle condizioni da osservare nelle procedure di valutazione, di collocamento e di cessione delle partecipazioni previste dal presente decreto. Le alienazioni ed ogni altra operazione, dalle quali derivi la perdita del controllo di maggioranza, diretto o indiretto, da parte dello Stato nelle societ` di cui al comma 1, sono approvate dal Consiglio dei Ministri in conformit` a specifiche deliberazioni delle Camere, adottate secondo le procedure e modalit` dalle stesse stabilite.

10. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CIPE, si provvede alle operazioni di collocamento, anche parziale, sul mercato finanziario e presso investitori istituzionali delle partecipazioni spettanti allo Stato, previa valutazione delle

stesse partecipazioni e determinazione delle condizioni, dei prezzi, delle entità e modalità delle cessioni, delle forme di tutela dei diritti, anche di minoranza, dell'azionista pubblico, nonché all'attribuzione delle partecipazioni di controllo, tenute presenti anche le esigenze di efficienza delle società .

11. Il collocamento e le cessioni delle partecipazioni devono essere eseguiti in modo da assicurare, di regola, l'ampia e durevole diffusione di esse fra il pubblico e da prevenire, anche in forma indiretta, concentrazioni o posizioni dominanti.

12. Le trasformazioni dirette alla costituzione delle società di cui al comma 1 ed alle successive alienazioni, nonché le occorrenti valutazioni, possono essere effettuate con l'assistenza di istituti di intermediazione di comprovata e specifica esperienza. I corrispettivi professionali per la stima dei beni conferiti e per ogni altra valutazione prevista dal presente decreto sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

13. I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni di proprietà dello Stato sono versati all'entrata del bilancio con le modalità determinate dal Ministro del tesoro.

14. Per i dipendenti delle società per azioni di cui al comma 1 le disposizioni legislative e contrattuali, vigenti in materia

di previdenza alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano facendo salvi i diritti quesiti e gli effetti di leggi speciali. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri competenti, sono disciplinate le modalit` e le procedure ai fini del conferimento dei trattamenti di previdenza.

15. Le deliberazioni del CIPE di cui ai commi 2 e 10 sono comunicate alle competenti commissioni parlamentari, che rendono il parere entro il termine regolamentare. Si prescinde dal parere se esso non h espresso nel predetto termine.

16. Entro tre mesi dall'avvio delle operazioni previste dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica al Parlamento una relazione contenente l'elenco delle societ` per azioni di cui al comma 1, nonchi delle societ` da queste direttamente o indirettamente partecipate, con l'indicazione dell'attivit` imprenditoriale svolta da ciascuna societ` o ente.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

18. Per le trasformazioni e le conseguenti operazioni, inclusi i conferimenti, disposti ai sensi del presente decreto, si

applicano ai fini fiscali le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218 . e successive modificazioni.

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle operazioni perfezionate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, le aziende e le societ` adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto.

2. 1. Il Ministro delle finanze, in base alle indicazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri, h autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a societ` , specializzati nel settore, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, anche in relazione alla destinazione urbanistica, o di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, nonchi di classificarli, di acquisire la documentazione catastale ed ipotecaria e di determinare il valore ai prezzi di mercato correnti .

2. Le alienazioni e le gestioni dei beni immobili di cui al

comma 1 possono essere attuate, altresì, previo conferimento a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, su proposta del Ministro delle finanze .

3. È accordata la garanzia dello Stato sulle obbligazioni di durata fino a sette anni che saranno emesse dai soggetti conferitari, ai sensi dei commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 2 e, comunque, per esigenze finanziarie dipendenti dagli anticipi effettuati. La garanzia dello Stato si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere e spesa. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al presente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992 e successivi, alimentato con i proventi delle alienazioni e gestioni di cui al presente articolo. Il Tesoro dello Stato ha surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

4. L'Istituto mobiliare italiano ha autorizzato ad anticipare, in acconto sui proventi derivanti, in relazione alle previste destinazioni, dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento, fino a concorrenza di lire 3.000 miliardi. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi interessi ed ogni altro onere e spesa sono rimborsati entro il termine previsto per il versamento dei proventi delle

alienazioni. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato .

5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilit` generale dello Stato, fermi restando i principli generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, h costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando

le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure.

7. Il Comitato h composto dai Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

8. I proventi delle alienazioni sono versati al bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 1992.

9. I proventi della gestione dei beni patrimoniali non alienati, comprensivi delle concessioni esistenti, sono destinati alla valorizzazione degli stessi beni ed alla loro redditivì , d'intesa con gli enti locali, per la successiva alienazione.

10. Con la legge finanziaria sono determinati gli importi annualmente acquisibili in dipendenza delle alienazioni di cui al comma 5.

11. E' istituito presso il Ministero delle finanze un comitato tecnico, composto da un direttore generale dello stesso Ministero, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, dal direttore generale della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, da tre dirigenti generali in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali

e ambientali, da tre esperti particolarmente qualificati, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchi da un rappresentante del presidente delle giunte delle regioni, nell'ambito delle quali sono ubicati i beni immobili, con il compito di esprimere i pareri occorrenti anche ai fini della vigilanza e delle procedure di cui al comma 6.

12. Per le valutazioni urbanistiche, il comitato tecnico h integrato dal sindaco del comune e dall'assessore regionale all'urbanistica nel cui territorio sono dislocati i beni immobili.

13. L'attivit` istruttoria e di segreteria del comitato tecnico h assicurata dalle strutture e dai servizi del Ministero delle finanze. All'organizzazione della segreteria provvede il presidente del comitato tecnico.

14. I componenti permanenti del comitato tecnico sono nominati, anche d'ufficio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. Il Ministro delle finanze, per le finalit` di cui al presente articolo, convoca una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchi a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta

previsti da leggi statali e regionali.

16. La conferenza valuta i programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 1, nonché gli eventuali progetti esecutivi connessi con le finalità previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, esprimendosi su di essi entro quindici giorni dalla convocazione ed apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142

17. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali. Essa comporta in ordine alle alienazioni ed alle valorizzazioni di cui al presente articolo, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ultimo aggiornamento: 04/11/99